



COMUNE DI AVETRANA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **Sedici** del mese di **Aprile** in Avetrana e nella sala delle riunioni, legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **adunanza ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

| | | Presenti | Assenti |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| MINO' | Antonio | X | |
| BALDARI | Antonio | | X |
| MANNA | Cosima | X | |
| SCREDO | Claudia | X | |
| DE MARCO | Mario | | X |
| GRECO | Giovanna | X | |
| SARACINO | Francesco | X | |
| NIGRO | Raffaella | X | |
| DERINALDIS | Lucia | X | |
| MICELLI | Emanuele | X | |
| VACCA | Lucia | | X |
| PETRACCA | Rosaria | | X |
| CONTE | Luigi | | X |

Presiede la riunione il Presidente Giovanna Greco e partecipa il Segretario dott. Antonio Bianchi .

Constatato, pertanto, che il numero di 8 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto e cede la parola all'Assessore Scarciglia che relaziona sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'assessore Scarciglia;

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) come da circolare MEF **Circolare N.1/DF del 17 febbraio 2016**;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 il quale fissa al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2017;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore Unico (verbale n. 40 del 03.04.2019);

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

CON voti favorevoli 7 e contrari 1 (Micelli), resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1- Di confermare**, per l'anno **2019**, le seguenti aliquote IMU nella misura dell'anno 2016;
 - ALIQUOTA DI BASE: 0,81 PER CENTO;
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO;
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,1 PER CENTO ;
 - ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 0,76 PER CENTO (Valutata l'attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché l'incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole);
 - ALIQUOTA PER TUTTE LE NUOVE ATTIVITA' ARTIGIANALI-COMMERCIALI-INDUSTRIALI PER IL PRIMO TRIENNIO DI ATTIVITA': 0,51 PER CENTO;
 - ALIQUOTA PER TUTTE LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI COMMERCIALI, INDUSTRIALI (CAT. C1, C3, D1), VALUTATA L'ATTUALE CONDIZIONE DI PARTICOLARE CRISI DEL SETTORE: 0,71 PER CENTO;
 - l'art.13, comma 32, del D.L.201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) come da circolare MEF Circolare N.1/DF del 17 febbraio 2016;

- 2- Di dare** atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;

- 3- Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

- 4- Di dichiarare**, a seguito di separata votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, avendo riportato il seguente risultato: Favorevoli 7, Contrari 1 (Micelli).

=====

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio
f.to dott. Antonio MAZZA

IL FUNZIONARIO
del Servizio Ragioneria
f.to dott. Antonio MAZZA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Giovanna Greco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Antonio Bianchi

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data 18 Aprile 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 18.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Antonio Bianchi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Data 18.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Antonio Bianchi

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data 18.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio Bianchi
